

Codice A2106B

D.D. 15 luglio 2021, n. 125

L.R. n. 18/2017, art. 13 "fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani". Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione dei contributi concessi tramite Accordi di Programma da stipularsi con gli Enti Locali in attuazione della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017 e s.m.i".



ATTO DD 125/A2106B/2021

DEL 15/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2106B - Sport e tempo libero

OGGETTO: L.R. n. 18/2017, art. 13 “fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani”. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione dei contributi concessi tramite Accordi di Programma da stipularsi con gli Enti Locali in attuazione della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017 e s.m.i”.

Premesso che

con Legge regionale 26.07.2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte S.p.A., la Regione ha attribuito a detta società il ruolo di finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;

in particolare, l’art. 2, comma 2, lettera a) della citata Legge regionale prevede che Finpiemonte S.p.A. svolga anche attività aventi carattere finanziario e di servizio a supporto della Regione, inclusa la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

ai sensi dell’art. 2, comma 4, della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18.12.2020, la Regione e Finpiemonte SpA in data 15.01.2021 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A” a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

con D.G.R. n. 2 – 6001 dell’1.12.2017, la Giunta regionale ha approvato le nuove “Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di *in house providing* strumentale”, che disciplina, tra l’altro, le modalità di affidamento in house; con successiva D.G.R. n. 21 – 2976 del 12 marzo 2021 sono state da ultimo modificate dette linee

guida;

la Società è soggetta a controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale;

Finpiemonte S.p.A. opera quale società strumentale in house della Regione Piemonte in affidamento diretto ed in rapporto di delegazione inter-organica;

la Regione Piemonte ha presentato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di Finpiemonte S.p.A. nell'elenco delle società in house (Protocollo ANAC 0010444 del 2.02.2018);

con D.G.R. n. 2 – 6472 del 16.02.2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del Dls. n. 50/2016 s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui dovranno attenersi le Direzioni regionali affidanti negli affidamenti di “in house providing” a favore di Finpiemonte S.p.A.;

con la D.D. n. 43/A10000 del 27.02.2018, il Segretariato Generale regionale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della citata D.G.R. n. 2 – 6472/2018.

Tutto ciò premesso e considerato

visto che con L.R. 22 novembre 2017, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie”, art. 13 “Costituzione del fondo per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico dei territori montani” è stata disposta la costituzione, presso Finpiemonte S.p.A., di un Fondo del valore massimo pari ad € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico (invernale ed estivo) dei territori montani, tramite:

- Accordi di Programma da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 – 23223 del 24,11,1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma”;

- concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;

considerato che con D.G.R. n. 40 – 6013 del 1.12.2017, in seguito alla richiesta dell'allora Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva di attuazione di quanto previsto nell'art. 13 della citata L.r. n. 18/2017 e di iscrizione delle risorse di cui al comma 6 nella Missione 20 Programma 03, all'interno del capitolo di spesa di nuova costituzione di cui al comma 5 è stato istituito il Fondo con uno stanziamento complessivo pari ad € 24.500.000,00;

considerato, inoltre, che con D.G.R. n. 48 – 6154 del 15.12.2017, da ultimo modificata con DGR 27-3239 del 19.5.2021 al fine di dare applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 18/2017 ed alla citata D.G.R. n. 40 – 6013 del 1.12.2017, sono stati approvati i criteri per la sottoscrizione dei già citati Accordi di Programma ;

dato atto che:

- con D.D. n. 740 del 27.12.2017 sono state accertate ed impegnate a favore di Finpiemonte S.p.A., le risorse pari ad € 24.500.000,00;

- con variazione di Bilancio n. 362, approvata con D.G.R n. 2-7804 del 9 novembre 2018 e avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Prelievo dal Fondo investimenti per la Stabilità Finanziaria di cui al capitolo di spesa n. 298061 dell'importo di euro 2.284.000,00 (art. 5 della L.R 4/2018), è stata stanziata la somma di €1.544.000,00 sul capitolo 234046 "Finanziamenti di progetti di sviluppo turistico dei territori montani art.13 della legge regionale 18/2017", incrementando il suddetto fondo;

- con DD n. 712 del 20.12.2018 sono state accertate e impegnate a favore di Finpiemonte Spa le risorse pari a euro 1.544.000,00;

- con legge 13/2020 "Riparti Piemonte ", ai sensi dell'art 4 che recita: "Il Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani di cui all' articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assesamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), costituito presso Finpiemonte S.p.a, è ridotto di euro 2.000.000,00 ed introitato nel bilancio regionale" il fondo in oggetto è stato ridotto di 2 ml di euro;

-;

visto che con nota inviata via P.E.C., prot. n. 6335/A2106A del 28.5.2021, è stata richiesta a Finpiemonte S.p.A. una collaborazione professionale per la gestione dei contributi concessi ai Comuni in forza della stipulazione degli Accordi di Programma in attuazione della D.G.R. n. 48 – 6154 del 15.12.2017 e della D.G.R. n. 45 – 6151 del 15.12.2017; dato atto che la società ha trasmesso con nota prot. nr. CHC/AF/ 21-49556 il relativo preventivo di spesa, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 30 della Convenzione Quadro, con dettaglio dei costi e delle ore previste, per un importo complessivo pari ad € 4.454,30 (IVA inclusa);

considerato che, sulla base degli indirizzi definiti dalla D.G.R. n. 2 – 6472 del 16.02.2018 e della successiva D.D. n. 43/A10000 del 27.02.2018, adottata dal Segretariato Generale della Regione, è stata effettuata una valutazione positiva circa la congruità dell'offerta presentata da Finpiemonte S.p.A.;

ritenuto necessario, pertanto, al fine di garantire lo svolgimento delle attività sopra descritte, in conformità alla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. sottoscritta il 15.1.2021, approvare lo schema di "Contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. del servizio di gestione dei contributi concessi ai Comuni in forza della stipulazione degli Accordi di Programma in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 18/2017", che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione
- visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale - art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti" - art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42";
- Vista la L.r. n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- Vista la L.r. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"
- Vista vista DGR n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021, avente per oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.
- Vista la DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- Vista la D.G.R. n. 2 - 13588 del 22.03.2010 di approvazione della "Convenzione Quadro per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A." e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3120 dell'11.04.2016 "Approvazione delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" strumentale ";
- preso atto di tutti i presupposti di fatto narrati in premessa

DETERMINA

- di affidare a Finpiemonte S.p.A. il servizio relativo alla gestione dei contributi concessi ai Comuni
 - in forza della stipulazione degli Accordi di Programma in attuazione dell'art. 13 della Legge regionale n. 18/2017 e delle conseguenti D.G.R. n. 48-6154 del 15.12.2017 e D.G.R. n. 45-6151 del 15.12.2017- per un importo pari ad € 4.454,30 (IVA inclusa), da corrispondersi nei modi e nei termini indicati all'art. 30 della Convenzione Quadro, approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18.12.2020;

- di approvare lo schema di “Contratto per l’affidamento a Finpiemonte S.p.A. del servizio di gestione dei contributi concessi ai Comuni in forza della stipulazione degli Accordi di Programma in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 18/2017”, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del presente provvedimento amministrativo.

Si dispone che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; la stessa sarà inoltre pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

LA DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari

Allegato

Rep.-n.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI AI COMUNI IN FORZA DELLA STIPULAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA IN ATTUAZIONE DELL’ART 13 DELLA L.R N.18/2017.

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione Coordinamento politiche e Fondi europei - Settore SPORT, in persona della Dirigente di Settore pro tempore dott.ssa Carla Villari, nata a _____ il _____, domiciliata per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Piazza Castello 165, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Marco Milanese, nato a _____ il _____, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del(nel seguito Finpiemonte)

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione

di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18.12.2020, la Regione e Finpiemonte in data 15.01.2021 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza

della predetta Convenzione Quadro;

e) con L.R. 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie", art. 13 "Costituzione del fondo per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico dei territori montani" è stata disposta la costituzione, presso Finpiemonte, di un Fondo del valore massimo pari ad euro 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico (invernale ed estivo) dei territori montani, tramite Accordi di Programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 - 23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma" (nel seguito Accordi di Programma);

f) con D.G.R. n. 40 - 6013 del 1.12.2017, la Giunta della Regione Piemonte ha istituito il Fondo con uno stanziamento complessivo pari ad euro 24.500.000,00

g) con D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017, sono stati approvati i criteri per la sottoscrizione dei già citati Accordi di Programma ed è stato dato mandato all'allora Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva all'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione della deliberazione stessa;

h) con determinazione. n. 740 del 27.12.2017 sono state accertate ed impegnate a favore di Finpiemonte, le risorse pari ad euro 24.500.000,00;

i) con variazione di Bilancio n. 362 approvata con D.G.R n. 2-7804 del 9 novembre 2018 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Prelievo dal Fondo investimenti per la Stabilità Finanziaria di cui al capitolo di spesa n. 298061 dell’importo di euro 2.284.000,00 (art. 5 della L.R 4/2018)” è stata stanziata la somma di euro 1.544.000,00 sul capitolo 234046 “Finanziamenti di progetti di sviluppo turistico dei territori montani art. 13 della legge regionale 18/2017”, incrementando il suddetto fondo;

j) con determinazione n. 712 del 20.12.2018 sono state accertate e impegnate a favore di Finpiemonte le risorse pari a euro 1.544.000,00;

k) con la sottoscrizione del contratto di affidamento recante il numero di repertorio n. 392 del 21/12/2018 sono stati affidati a Finpiemonte i servizi connessi all’erogazione dei contributi previsti dall’art. 13 della legge regionale 18/2017, con durata prevista fino al 31/12/2020;

l) con la legge regionale n. 13/2020 del 29/05/2020 “Riparti Piemonte”, ai sensi dell’art 4 che recita: “Il Fondo di garanzia per progetti di sviluppo turistico dei territori montani di cui all' articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), costituito presso Finpiemonte, è ridotto di euro 2.000.000,00 ed introitato nel bilancio regionale” il fondo in oggetto è stato ridotto di 2.000.000 di euro. Pertanto il fondo risulta avere alla data di sottoscrizione del presente contratto una dotazione complessiva di euro 24.044.000,00

m) con DGR n. 27 - 3239 del 18/05/2021 “Legge regionale 18/2017, articolo 13. Modifica alla D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017, come modificata dalla D.G.R. n. 26 - 8452 del 22.02.2019, di approvazione dei criteri per la sottoscrizione di accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo” sono stati aggiornati i criteri per la sottoscrizione degli Accordi di Programma;

n) Finpiemonte, in accordo con la Regione, ha garantito lo svolgimento dei servizi già oggetto del contratto di affidamento di cui alla precedente lettera k) oltre la data di scadenza dello stesso e fino alla stipula del presente contratto;

o) risulta necessario continuare ad avvalersi del supporto di Finpiemonte per lo svolgimento dei medesimi servizi, con riferimento alle attività da svolgersi in relazione agli Accordi di Programma già sottoscritti alla data odierna e che si elencano nel documento allegato sub A al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale;

p) con determinazione dirigenziale n. _____ del ____ 2021 è stato approvato l’affidamento a Finpiemonte del servizio di erogazione dei contributi concessi ai Comuni in forza della stipulazione degli Accordi di programma in attuazione dell’art. 13 della L.R n. 18/2017 e lo schema del presente contratto;

Le Parti, con il presente contratto, intendono definire il contenuto delle attività volte alla gestione del servizio di erogazione dei contributi di cui alla precedente lettera o), nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro approvata con DGR 54-2609 del 18 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La Regione affida a Finpiemonte le attività di erogazione dei contributi a fondo perduto concessi dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei- Settore Sport e Tempo Libero, per il sostegno di investimenti realizzati da Comuni relativi ad Accordi di programma, già stipulati ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i e dalla DGR n.27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i. e di cui all'allegato "A" al presente contratto di affidamento.

La Regione affida a Finpiemonte le attività dettagliate nel successivo articolo 2, concernenti l'attività di erogazione dei contributi in conseguenza delle attività istruttorie svolte dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei, Settore Sport e Tempo Libero.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- a) La ricezione delle autorizzazioni di pagamento inviate dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei- Settore Sport e Tempo Libero - e la conseguente registrazione delle informazioni anagrafiche dei beneficiari utili all'erogazione dei contributi;
- b) l'eventuale segnalazione delle operazioni finanziarie sospette all'UIF;
- c) l'erogazione dell'importo del contributo, nella misura autorizzata dalla Direzione regionale;

d) su richiesta della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei-Settore Sport e Tempo Libero, il supporto per la predisposizione della comunicazione al beneficiario del provvedimento regionale di revoca del contributo e delle modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite;

e) monitoraggio capienza fondi e gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione degli stessi;

f) la predisposizione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Quadro.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti di concessione e revoca dell'agevolazione nonché tutti gli altri atti su cui si basa l'oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative degli Accordi di programma, la concessione dei contributi, il controllo degli interventi realizzati ed il recupero delle somme indebitamente percepite.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività oggetto del presente affidamento, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito dall'art 13 della Legge regionale n.18/2017, ha disposto la costituzione del Fondo e, alla luce dei successivi provvedimenti, ha destinato la somma complessiva pari a euro 24.044.000,00 per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani attraverso Accordi di Programma, secondi i criteri stabiliti con DGR n.48-6154 del 15.12.2017 e s.m.i e con DGR n. 27 – 3239.

2. La dotazione finanziaria prevista al comma precedente, così come avvenuto in occasione dell'esecuzione del precedente affidamento (repertorio 392 del 21/12/2018), sarà trasferita a fronte di effettive esigenze operative, e compatibilmente con le disponibilità finanziarie degli Uffici di Tesoreria regionale

3. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria del fondo e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2024.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza ed il corrispettivo riconosciuto, che in ogni caso non potrà eccedere la tariffa stabilita nella presente convenzione, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale

adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel presente affidamento e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32

della Convenzione

Quadro.

- 2.** Considerata l'offerta economica di Finpiemonte conservata agli atti del Settore Sport e Tempo Libero (nota prot. n CHC/AF/21-49556) il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 3.651,07, oltre iva del 22%, per complessivi Euro 4.454,30.
- 3.** La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 178540/2021 "Spese per servizi Finpiemonte del Bilancio regionale, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).
- 4.** Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti e ogni altra voce eventualmente richiesta per le attività oggetto del presente contratto.
- 5.** Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'articolo 26 della Convenzione Quadro.
- 6.** Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la

necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da

normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di

legalità o Patti di integrità come previsti nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si
rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d'uso

3. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e
tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

4. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore
regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è
dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge
vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia
conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il
contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente
contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati e
conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi
civici.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di
Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per la Regione Piemonte, la Dirigente Settore Sport e Tempo Libero, dott.ssa
Carla Villari

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per Finpiemonte S.p.A, il Direttore Generale, Marco Milanesio

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento relativo al servizio di erogazione dei contributi concessi ai Comuni in forza della stipulazione degli Accordi di programma in attuazione dell'art 13 della LR n.18/2017, cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte S.p.A. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte S.p.A. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei della Regione Piemonte, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa

relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad

effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale,
- estremi del documento di riconoscimento,

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche, che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

- Finanziamenti e Domande FINDOM (CSI Piemonte);

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia

probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare

tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un

paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i

terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.